

casamia

ASSICURAZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO

- RISCHI ASSICURABILI
- TARIFFA
- SCHEDE COPERTURA
- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
- CIRCOLARE 21/92

STAMPATI

mod. **32 CM** scheda copertura - ed. 11/92
" **33 CM** norme che regolano il contratto - ed. 11/92
" **34 CM** tariffa ed. 11/92

casamia

RISCHI ASSICURABILI

È un prodotto multigaranzie che contiene un programma assicurativo per la tutela dell'abitazione e del patrimonio contro:

FURTO

Assicura - a Primo Rischio Assoluto - il contenuto della dimora abituale contro i danni materiali e diretti da furto (con scasso, con scalata, con uso di chiavi false, con uso di chiavi vere smarrite o sottratte, commesso eludendo la sorveglianza dei presenti), rapina nei locali e fuori di essi, danneggiamenti causati dai ladri, scippo, furto di pellicce e capi di vestiario in pelle dati in custodia, di valori in cassette di sicurezza in banca, furto commesso da collaboratori domestici.

INCENDIO

Assicura il fabbricato ed il contenuto dell'abitazione principale o anche della seconda casa.

Per il fabbricato la copertura è prestata a Valore a Nuovo mentre per il contenuto a Primo Rischio Assoluto.

Sono previste tre combinazioni di garanzie a copertura crescente:

Combinazione "A": incendio, esplosione e/o scoppio, fulmine, caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali, fumi, gas e vapori, bang sonico, urto di veicoli stradali, guasti cagionati per impedire, limitare o arrestare l'incendio; spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro.

Combinazione "B": comprende in aggiunta eventi speciali atmosferici e socio-politici, fenomeni elettrici, spargimento d'acqua; le spese sostenute per: rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto; inabitabilità dei locali; sostituzione di fissi ed infissi rubati; onorari dei periti.

Combinazione "C": comprende in aggiunta anche: gelo, spese di ricerca e riparazione della rottura, grandine, sovraccarico di neve sul tetto.

È possibile garantirsi contro il Ricorso terzi per i danni cagionati da sinistro risarcibile di incendio, esplosione e scoppio ed il Rischio locativo, se i locali sono in affitto.

CRISTALLI

Assicura - a Primo Rischio Assoluto - le lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro dell'abitazione contro le rotture accidentali o dovute a fatto di terzi.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Prevede la possibilità di scegliere una forma completa connessa alla proprietà del fabbricato ed ai fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione ed una copertura ridotta, connessa alla sola proprietà del fabbricato assicurato contro l'incendio.



SARA

casamia

Assicurazione dell'abitazione e del patrimonio

TARIFFA E ISTRUZIONI

A - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

Per tutte le garanzie:

- l'abitazione non deve essere stata colpita da sinistri negli ultimi tre anni;
- l'edificio nel quale si trova l'abitazione assicurata deve essere adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni e/o uffici ed avere strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.

Inoltre per la garanzia Furto:

- l'abitazione deve essere la dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- i mezzi di protezione e chiusura dei locali devono essere conformi a quelli previsti dall'art. 2.6 delle C.G.A.

B - ABBINAMENTI DI GARANZIA

Le garanzie **Furto, Cristalli e R.C. (Proprietà del fabbricato)** possono essere prestate solo in **abbinamento** alla corrispondente voce Fabbricato e/o Contenuto della garanzia **Incendio**.

Le garanzie **Incendio e Responsabilità Civile (copertura completa)** possono essere prestate anche singolarmente.

C - PREMI

I premi indicati nelle singole tariffe sono netti: quello della garanzia R.C. (copertura completa: Vita familiare e Proprietà del fabbricato) è stabilito in **cifra fissa**, quelli relativi alle altre garanzie sono espressi **per milione di somma assicurata**.

Ai premi netti vanno aggiunti gli accessori nella misura del 10% del premio netto e l'imposta di assicurazione attualmente stabilita nella misura del 22,25% del premio imponibile.

Il **premio totale** relativo alla scheda copertura **va arrotondato** alle L. 1.000 superiori e non può essere inferiore a L. 150.000, salvo che risulti prestata soltanto la garanzia Responsabilità Civile (Copertura Completa).

A tal fine il premio totale va scomposto a ritroso come segue:

- **Imposte** (22,25%) = premio totale x 0,1820
- **Accessori** = premio totale - premio netto - imposte.

D - INDICIZZAZIONE

La polizza è **soggetta**, di regola, ad adeguamento automatico in base all'indice ISTAT del costo della vita.

È consentito **escludere** l'indicizzazione ma in tal caso i premi vanno **maggiorati del 10%**.

E- DURATA

La **durata massima** della polizza è di **10 anni** per le polizze indicizzate e di **5 anni** per le polizze non indicizzate.

FURTO: premi netti per milione di somma assicurata

1 - CONTENUTO - A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Abitazione non isolata APPARTAMENTO				Abitazione isolata VILLINO			
CLASSE TERRITORIALE				CLASSE TERRITORIALE			
I	II	III	IV	I	II	III	IV
L. 29.000	L. 21.000	L. 14.000	L. 11.000	L. 38.000	L. 30.000	L. 23.000	L. 18.000

RIDUZIONE: il premio netto della partita contenuto può essere ridotto del 15% per appartamenti non ubicati al piano terra, rialzato ed ultimo.

2 - RAPINA E SCIPPO FUORI DELL'ABITAZIONE:

CLASSE TERRITORIALE	
I e II	III e IV
L. 25.000	L. 18.000

3 - GARANZIE OPZIONALI:

a) **FURTO E RAPINA DI PELLICCE E CAPI IN PELLE DATE IN CUSTODIA:**

L. 7.000 da applicarsi sul 20% della somma assicurata per il Contenuto.

b) **CASSETTE DI SICUREZZA IN BANCA:**

per tutte le classi territoriali L. 2.000 per milione di somma assicurata per il Contenuto

c) **FURTO COMMESSO DA DOMESTICI CONVIVENTI:**

L. 8.000 da applicarsi sul 15% della somma assicurata per il Contenuto

4 - CLASSIFICAZIONE TERRITORIALE

Classe I

- **Provincia e Comune di:** Bari - Catania - Napoli - Roma.
- **Comune di:** Messina

Classe II

- **Provincia (escluso Comune) di:** Messina
- **Provincia e Comune di:** Brindisi - Caserta - Foggia - Lecce - Milano - Padova - Palermo - Salerno - Siracusa - Taranto - Torino - Trapani.
- **Comune di:** Bologna - Cagliari - Crotone - Forlì - Frosinone - Latina - Reggio Calabria - Repubblica di San Marino - Treviso - Venezia - Verona.

Classe III

- **Provincia (escluso Comune) di:** Bologna - Cagliari - Forlì - Frosinone - Latina - Reggio Calabria - Treviso - Venezia - Verona.
- **Provincia e Comune di:** Agrigento - Alessandria - Ancona - Ascoli Piceno - Asti - Avellino - Bergamo - Brescia - Caltanissetta - Catanzaro - Chieti - Como - Cosenza - Cremona - Cuneo - Firenze - Genova - Grosseto - Imperia - La Spezia - Livorno - Lucca - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Modena - Novara - Parma - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - Pistoia - Pordenone - Potenza - Ragusa - Ravenna - Rovigo - Sassari - Savona - Terni - Varese - Vercelli - Vicenza - Viterbo.

Classe IV

- **Provincia e Comune di:** Aosta - Arezzo - Belluno - Benevento - Bolzano - Campobasso - Enna - Ferrara - Gorizia - Isernia - L'Aquila - Matera - Nuoro - Oristano - Pavia - Pisa - Reggio Emilia - Rieti - Siena - Sondrio - Stato Città del Vaticano - Teramo - Trento - Trieste - Udine.

5 - SOMME MASSIME ASSICURABILI (in migliaia di lire)

Classe territoriale	I e II	III	IV
1 - Contenuto dell'appartamento	L. 50.000	L. 70.000(*)	L. 100.000(*)
2 - Contenuto del villino	L. 25.000	L. 35.000	L. 35.000
3 - Rapina e scippo fuori dell'abitazione fino al 30% della somma assicurata per il Contenuto con il limite di:	L. 5.000	L. 10.000	L. 10.000

(*) Per i piani terra, rialzato ed ultimo piano la somma massima assicurabile è di L. 50 milioni.

6 - SOMMA MINIMA ASSICURABILE: L. 5 milioni

INCENDIO, CRISTALLI, RESPONSABILITÀ CIVILE

1 - INCENDIO

Premi netti per milioni di somma assicurata

- 1 - **Fabbricato: Proprietà**
- 2 - **Contenuto**
- 3 - **Ricorso terzi**
- 4 - **Fabbricato: rischio locativo**

COMBINAZIONI DI GARANZIE		
A	B	C
L. 160	L. 450	L. 700
L. 1.100	L. 1.850	L. 1.750
L. 135	L. 135	L. 135
L. 130	L. 300	L. 350

2 - **CRISTALLI:** premio netto per milione di somma assicurata **L. 50.000.**

SOMME ASSICURABILI

- 1 - **Fabbricato**
- 2 - **Contenuto**
- 3 - **Ricorso terzi**
- Cristalli**

	MASSIME	MINIME
1 - Fabbricato	L. 800.000.000	L. 100.000.000
2 - Contenuto	L. 200.000.000	L. 25.000.000
3 - Ricorso terzi	L. 300.000.000	—
Cristalli	L. 5.000.000	L. 1.000.000

3 - RESPONSABILITÀ CIVILE

MASSIMALI ASSICURATI: L. 500.000.000 per sinistro
L. 500.000.000 per persona
L. 500.000.000 per animali o cose

GARANZIE

- a- Vita familiare e Proprietà del fabbricato : premio netto fisso **L. 90.000**
- b- Proprietà del fabbricato : premio netto **L. 110** per milione di somma assicurata con il minimo di **L. 37.000**



SARA assicurazioni spa
Assicurazione sul ciclo
dell'Automobile Club d'Italia
Capitale Sociale L. 90.500.000.000 (i.v.)

Sede e Direzione Generale:
00198 Roma, Via Po n. 20
Iscrizione Tribunale Roma n. 9364/1
CCIAA Roma n. 117033

C.F. 00406780583 - P.IVA 00905091009
Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con OMICA 26.8.1925
(G.U. 31.8.1925 n. 201)

 ASSICURAZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO RAMO 70 NUMERO POLIZZA X Mod. 32 CM - Ed. 11/92	Agenzia _____ Sub Agenzia _____		AG. ISUB AG. PROD.															
	CONTRAENTE/ASSICURATO _____		codice fiscale _____															
	cognome _____																	
	nome _____		anno di nascita _____															
	via _____																	
	comune _____																	
	cap _____		provincia _____		1 operaio 2 impiegato 3 artigiano 4 agricolo 5 artigiano 6 commerciante 7 artigiano 8 industriale 9 prof. legale 10 prof. commerciale 11 prof. sanitario 12 prof. aplice 13 casalinga 14 pensionato 15 altre attività 16 casalinga													
	frazione _____																	
	professione _____																	

COSA E DOVE ASSICURIAMO

L'ABITAZIONE «dimora abituale» dell'Assicurato non isolata - APPARTAMENTO; isolata - VILLINO
 UBICAZIONE: CAP _____ COMUNE _____ VIA/FRAZIONE _____ N. CIVICO _____ PIANO _____

QUANTO ASSICURIAMO

	SOMME ASSICURATE	FORMA DI COPERTURA	PREMI NETTI ANNUI
FURTO	Contenuto L. .000.000	PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	L. .000
	Rapina e Scippo fuori dell'abitazione L. .000.000		L. .000
	Garanzie opzionali		
INCENDIO	Combinazione prescelta		
	Fabbricato: Proprietà Rischio locativo L. .000.000	VALORE A NUOVO	L. .000
	Contenuto L. .000.000	PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	L. .000
Ricorso terzi L. .000.000	L. .000		
CRISTALLI	L. .000.000	PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	L. .000
RESPONSABILITÀ CIVILE	L. .000.000	per sinistro L. .000.000	L. .000
		per persona L. .000.000	L. .000
		per animali o cose L. .000.000	L. .000

Vita familiare e proprietà del fabbricato Proprietà del Fabbricato
 Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da Condizioni Generali di Assicurazione

PREMIO DA PAGARE

in rate _____ in scadenza il _____ di ogni anno
 PRIMA RATA: premio netto (*) L. _____ accessori L. _____ Totale L. _____
 RATE SUCCESSIVE: premio netto L. _____ accessori L. _____ imposte L. _____ Totale L. _____

DURATA DEL CONTRATTO

dalle ore 24 del _____ alle ore 24 del _____ prima quietanza dal _____

per la durata di _____ anni _____ mesi _____ giorni

POLIZZA SOSTITUITA n. _____ con scadenza rata il _____ ; (*) rimborsate per sostituzione L. _____

INDICE I.S.T.A.T. indicizzazione esclusa COASSICURAZIONE

il pagamento di Lire _____ a saldo del totale della prima rata di premio, è stato effettuato _____
 il _____ in _____ (d.c. del _____) Per L'Agenzia _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

(art. 1892 - 1893 C.C.)

Relative alle cose assicurate ed alle garanzie prestate:

- 1) non esistono altre assicurazioni; non si sono verificati sinistri negli ultimi tre anni; non si conoscono circostanze che possano far presumere richieste di risarcimento danni;
- 2) il fabbricato nel quale si trova l'abitazione assicurata ha caratteristiche previste dall'art. 3.6 delle C.G.A.

Specifiche per la garanzia furto:

- 3) l'abitazione assicurata corrisponde alla propria dimora abituale e residenza anagrafica;
- 4) i mezzi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione sono conformi a quanto stabilito dall'art. 2.6 delle C.G.A.
- 5) in contiguità dell'abitazione non esistono cantieri edili, impalcature e ponteggi.

GARANZIE PRESTATE

La portata delle garanzie è regolamentata nelle Condizioni Generali mod. 33/CM - ed. 11/92.

Sono operanti solamente le garanzie per le quali sono stati indicati sul frontespizio della presente scheda i dovuti riferimenti, i massimali assicurati e relativi premi.

- FURTO:** con scasso, con scalata, con uso di chiavi false, con uso di chiavi vere smarrite o sottratte, commesso eludendo la sorveglianza dei presenti; rapina nell'abitazione anche se iniziata all'esterno; furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse; furto e rapina nei locali di villeggiatura; danneggiamenti e atti vandalici.
Estensione di Garanzia: rapina e scippo fuori dell'abitazione, in Italia.
Garanzie opzionali: A) Furto e rapina di capi in pelle e pellicce dati in custodia - B) Cassette di sicurezza in banca; C) Furto commesso da domestici conviventi.
- INCENDIO:** Combinazione A: incendio; esplosione e scoppio; fulmine; caduta aeromobili; fumi, gas e vapori; bang sonico; urto veicoli stradali; guasti cagionati per ordine delle Autorità; spese di demolizione e sgombero residui.
Combinazione B: oltre alle garanzie previste dalla combinazione A, anche: eventi speciali - atmosferici e socio-politici; fenomeni elettrici; spargimento di acqua; rimozione e ricollocamento del contenuto; inabitabilità dei locali; furto di fusti ed infissi; onoran dai periti.
Combinazione C: oltre alle garanzie previste dalle combinazioni A e B, anche: gelo; spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni; grandine; sovraccarico di neve.
Garanzie opzionali: ricorso terzi; rischio locativo.
- CRISTALLI:** Rottura accidentale di lastre di cristallo, specchio e vetro.
- RESPONSABILITÀ CIVILE:** derivante da:
- vita familiare e proprietà del fabbricato (garanzia completa);
- proprietà del fabbricato (garanzia ridotta).

CONDIZIONE SPECIALE SOCI ACI

Qualora l'Assicurato, al momento di eventuale sinistro, risulti associato all'ACI, a condizione che detta associazione abbia avuto inizio entro la prima scadenza annuale della presente polizza e sia stata regolarmente rinnovata di anno in anno senza soluzione di continuità, le franchigie previste in polizza si intendono dimezzate e i massimali di Responsabilità Civile aumentati del 10%.

L'assicurazione è regolata dalle condizioni tutte riportate sia sulla presente scheda sia nell'allegato mod. 33/CM ed. 11/92 che il Contraente dichiara di aver letto, accettato e ricevuto in copia.

IL CONTRAENTE

SARA assicurazioni spa
Il Direttore Generale



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

art. 1.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 1.7 - Disdetta in caso di sinistro; art. 1.8 - Proroga della assicurazione in mancanza di disdetta; art. 1.10 - Deroga alla competenza per territorio dell'Autorità Giudiziaria; art. 2.4 - Sospensione dell'assicurazione per i locali disabitati; art. 5.2 e 5.8 - Perdita o riduzione dell'indennizzo per violazione degli obblighi previsti in caso di sinistro; art. 5.3 - Perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti dell'Assicurato; art. 5.4 e 5.5 - Procedura per la valutazione del danno e Mandato dei periti; art. 5.8 - Obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicurato; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori; art. 5.10 - Sospensione del pagamento dell'indennizzo in caso di procedura giudiziaria; art. 5.11 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.

IL CONTRAENTE

Casamia è una polizza di assicurazione che garantisce la tutela "su misura" della propria Abitazione e del Patrimonio contro i rischi Furto, Incendio, Rottura di Cristalli e Responsabilità Civile.

La documentazione di polizza è costituita da:

- il presente fascicolo (mod. 33/CM), nel quale sono raccolte le norme che regolano il contratto in generale e le singole garanzie.
Le definizioni che precedono le anzidette norme chiariscono in modo convenzionale il significato di alcuni termini tecnici utilizzati nel testo;
- la scheda di polizza (mod. 32/CM), nella quale sono riportati gli elementi essenziali del contratto.

Si suggerisce quindi di verificare i dati anagrafici, il codice fiscale, le garanzie prescelte con le relative voci e somme assicurate, l'ubicazione dell'abitazione e le dichiarazioni poste sul retro della scheda.

Si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti delle singole coperture:

FURTO: è valida soltanto per l'abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) ed è prestata a "Primo Rischio Assoluto" forma che non obbliga ad assicurare l'intero valore del contenuto di casa e quindi consente all'Assicurato non solo di evitare le conseguenze di una inesatta valutazione del medesimo, ma anche di graduare l'entità del premio.

È possibile estendere la copertura anche alla rapina ed allo scippo verificatisi fuori dell'abitazione, alle pellicce e capi di vestiario in pelle dati in custodia, al furto dei valori custoditi in cassette di sicurezza in banca ed al furto commesso da collaboratori domestici.

INCENDIO: Può riguardare sia l'abitazione principale che la seconda casa.

Sono previste tre combinazioni di garanzie (da copertura di base a copertura completa) e l'Assicurato può scegliere quella che soddisfa maggiormente le proprie esigenze.

La copertura è prestata per il Fabbricato (di proprietà o in affitto) a "Valore a Nuovo" (la somma assicurata deve corrispondere al costo per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area) e per il Contenuto a "Primo Rischio Assoluto".

CRISTALLI: è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e comprende anche le rotture causate con colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari.

RESPONSABILITÀ CIVILE: garantisce l'Assicurato per quanto può essere tenuto a versare per danni involontari cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi nell'ambito della vita privata. È prevista la possibilità di scegliere la copertura completa relativa ai rischi della "Vita familiare e Proprietà del Fabbricato" oppure la copertura ridotta, limitata ai soli rischi della "Proprietà del fabbricato".

La polizza è stata depositata, in conformità alle vigenti disposizioni, presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e presso l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP).



SARA assicurazioni spa
Assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma, Via Po n. 20
Capitale Sociale L. 40.500.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CJIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA. 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione.
- **Scheda di polizza:** lo stampato modello 32/CM.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Società:** SARA assicurazioni spa.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- **Franchigia:** l'importo in cifra fissa che viene detratto dell'indennizzo.
- **Scoperto:** l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Limite di indennizzo:** l'importo massimo che la Società si impegna a corrispondere.
- **Dimora abituale:** l'abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato nella quale il medesimo ed i suoi familiari abitano stabilmente durante l'anno.
- **Abitazione non isolata- Appartamento:** abitazione posta in un edificio occupato anche da altre abitazioni, tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno dell'edificio.
- **Abitazione isolata- Villino:** abitazione con proprio accesso dall'esterno posta in un edificio occupato da più famiglie oppure in un fabbricato occupato esclusivamente dalla famiglia dell'Assicurato.
- **Fabbricato:** l'intera costruzione edile, occupata dall'abitazione assicurata, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione, comprese le relative pertinenze (centrale termica, box, cantine, soffitte, recinzioni e simili) purché realizzate nell'edificio o negli spazi ad esso adiacenti; gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, apparecchi misuratori di consumo, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le antenne centralizzate radiotelevisive, tinteggiature, tappezzerie e rivestimenti nonché le eventuali quote delle parti dell'edificio costituenti proprietà comune.
Sono esclusi: l'area sulla quale il fabbricato è costruito, i parchi, gli alberi, le attrezzature e gli impianti sportivi e per giochi, le strade private, le tubazioni interrate e quanto indicato alla voce "Contenuto".
- **Contenuto:** mobilio, anche d'antiquariato, e arredamento in genere, impianti d'allarme e quanto altro serve per uso domestico e personale, compresi apparecchi telefonici e fax, propri e di terzi, il tutto custodito nei locali dell'abitazione e del proprio ufficio privato e/o studio professionale purché comunicante con l'abitazione.
Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti in genere e serramenti aggiunti dell'Assicurato.
Sono esclusi: i veicoli di cilindrata superiore a 50 cc.; i natanti eventuali beni oggetto di "contratto di leasing" qualora siano garantiti con apposita assicurazione.
- **Preziosi:** oggetti d'oro o di platino o altri oggetti montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.
- **Valori:** carte valori, titoli di credito in genere.

Norme che regolano il contratto

Mod. 33/CM Ed.11/92
T2 Roma (133/92) - 15.000

- **Cristalli:** lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, insegne esterne purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione.
- **Valore a nuovo:** forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si farà riferimento al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive e pertanto soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (art. 5.7 Condizioni Generali di Assicurazione).
- **Primo Rischio Assoluto:** forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto del valore complessivo delle cose esistenti nell'abitazione e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui sottraendole a chi le detiene.
- **Rapina:** la sottrazione di cose mobili altrui con violenza o minaccia alla persona che le detiene.
- **Scippo:** il furto commesso strappando le cose di mano o di dosso alla persona che le detiene.
- **Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dell'abitazione assicurata tale che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile.
- **Cassaforte:** il contenitore realizzato appositamente per la custodia di valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione e scasso e più precisamente:
 - pareti in acciaio di spessore non inferiore a mm. 3;
 - battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a mm. 10;
 - movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
 - peso non inferiore a Kg. 200.
 La cassaforte a muro, fermo quanto previsto per battente e movimento di chiusura, deve essere dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo di mm. 2 provvisto di dispositivo di ancoraggio tale che una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata senza la demolizione del muro stesso.
- **Vetri antisfondamento:** superfici costituite da una o più lastre con interposti ed incollati tra loro (e per tutta la superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6, oppure costituite da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.
- **Incendio:** combustione con fiamma di cose materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
- **Incombustibilità:** si considerano incombustibili materiali che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
- **Famillari dell'Assicurato:** il coniuge, i parenti e gli affini conviventi con l'Assicurato, come risultano all'Anagrafe.
- **Domestici:** le persone, dipendenti e non dell'Assicurato, che a qualsiasi titolo prestino la loro opera in qualità di collaboratori famillari dell'Assicurato medesimo.

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

1.2 Altre assicurazioni (vedi anche art. 5.8)

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.3 Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

1.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.9 Gli Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

1.10 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE FURTO (Valide solo per la dimora abituale)

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da:

- 1 furto del contenuto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione:
 - a) con scasso dei mezzi di protezione e chiusura o con sfondamento dei muri o soffitti o pavimenti;
 - b) con scalata ovvero per via diversa da quella ordinaria con impiego di mezzi artificiosi, corde, scale o simili o di particolare agilità personale;
 - c) con uso di chiavi false;
 - d) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai familiari conviventi, ai domestici od eventuali ospiti. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia di smarrimento o sottrazione presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del secondo giorno successivo;
 - e) attraverso finestre aperte, eludendo la sorveglianza dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o domestici presenti in altri locali intercomunicanti dell'abitazione;

2 rapina od scippo fuori dell'abitazione quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

3 furto o rapina del contenuto, commesse con le modalità previste ai precedenti punti 1 e 2, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

4 furto o rapina commessi con le modalità previste ai precedenti punti 1 e 2, dei capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, valori e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi portati in locali di villeggiatura (esclusi alberghi e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi.

La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata e fermi i limiti di indennizzo precisati all'art. 2.2;

5 danneggiamenti e atti vandalici causati al contenuto dai ladri in occasione del reato (furto o rapina), consumato o tentato.

La garanzia si estende, sino al 20% della somma assicurata con il massimo di L. 2.000.000 per sinistro, ai locali dell'abitazione e ai relativi mezzi di protezione e di chiusura.

Sono esclusi da questa garanzia i danni di incendio, esplosione e scoppio provocati dall'autore del reato o del tentativo di commettere il reato.

ESTENSIONE DI GARANZIA (Operante solo se è assicurato il contenuto)

6 rapina od scippo fuori dell'abitazione di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi e denaro commessi in Italia sull'Assicurato o sui suoi familiari conviventi.

La Società rimborsa anche le spese sostenute per il rifacimento dei documenti personali sottratti e la modifica o sostituzione della serratura delle porte di accesso all'abitazione assicurata, in caso di sottrazione delle relative chiavi.

La garanzia non vale:

- per i minori di 14 anni, se non accompagnati da persona maggiorenne;
- per preziosi, denaro e valori che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto proprio o di altri;
- per motocicli, cicli e ciclomotori.

La garanzia è prestata, complessivamente per l'Assicurato e i suoi familiari, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza tener conto dei limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.2 ma con il massimo di L. 1.000.000 per denaro.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%.

2.2 Limiti di indennizzo

La Società, per i danni al contenuto, pagherà non più:

- a) del 40% della somma assicurata per preziosi, raccolte, collezioni e valori, con il massimo di:
 - L. 10.000.000 se comunque custoditi,
 - L. 30.000.000 se custoditi in cassaforte e se la medesima è stata violata con scasso;
- b) del 10% della somma assicurata, con il massimo di L. 1.000.000 per denaro;
- c) di L. 20.000.000 per singolo quadro, tappeto, pelliccia, oggetto e/o servizio di argenteria;
- d) del 10% della somma assicurata con il massimo di L. 1.000.000 per singolo ciclo e ciclomotore fino a 50 cc;
- e) del 10% della somma assicurata, con il massimo di L. 1.000.000 per singolo oggetto per: mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi sportivi, provviste e dotazioni comuni, il tutto custodito in locali di pertinenza del fabbricante non comunicanti con i locali dell'abitazione.

2.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od oc-

cupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

— da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o dai domestici;

- b) verificatisi in occasione di incendio, esplosione e scoppio, contaminazione radioattiva, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

2.4 Sospensione dell'assicurazione per locali disabitati

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati, l'assicurazione, fatta eccezione per le garanzie di cui ai precedenti artt. 2.1.2 e 2.1.5, è sospesa dalle ore 24:

- del quindicesimo giorno consecutivo per preziosi, denaro, valori, raccolte e collezioni numismatiche e filateliche;
- del quarantacinquesimo giorno consecutivo per le altre cose assicurate.

2.5 Traslato delle cose assicurate

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione indicata sulla scheda di polizza.

Tuttavia, in caso di trasloco, l'assicurazione vale nella nuova abitazione — fermo il disposto dell'art. 1898 C.C. in caso di aggravamento di rischio — fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello del trasloco, dopodiché rimane sospesa e può riprendere vigore soltanto con patto sottoscritto dalle Parti.

2.6 Mezzi di protezione e di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie furto, ad eccezione della rapina, è che i locali dell'abitazione siano costruiti in muratura ed ogni apertura verso l'esterno (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) — situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi — sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- a) robusti serramenti (porte, persiane, scuri, avvolgibili, saracinesche, ecc.) di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni (sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste sbarre di metallo o in lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nei serramenti.

Nei serramenti di metallo o lega metallica e nelle inferriate sono ammesse luci:

- se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm;
- se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli oppure di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

2.7 Indennizzo in casi particolari

In caso di sinistro, a parziale deroga di quanto previsto al precedente art. 2.6, la Società corrisponderà l'indennizzo nella misura:

- a) dell'80% se l'introduzione nei locali è avvenuta con uso di chiavi vere, oppure con uso di chiavi false che non abbiano lasciato evidenti tracce di effrazione del congegno della serratura oppure attraverso finestre lasciate aperte dall'Assicurato o dai suoi familiari, presenti all'interno dei locali dell'abitazione;
- b) dell'80% se il furto è commesso con scasso di mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto descritto all'art. 2.6, ma venga accertato che altri mezzi non erano conformi;
- c) del 60% se il furto è commesso con scasso di mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quanto descritto all'art. 2.6, purché operanti.

Qualora i mezzi di protezione e di chiusura esistenti non siano operanti e non ricorra uno dei casi particolari descritti al precedente punto a), in caso di sinistro la Società non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

2.8 Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero viene ripartito tra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Per le cose recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle medesime in conseguenza del sinistro.

2.9 Garanzie opzionali

(operanti solo se richiamate sulla scheda di polizza con la lettera che le contraddistingue)

A - Furto e rapina di pellicce e capi in pelle dati in custodia

La garanzia è prestata contro il furto e la rapina di pellicce e capi di vestiario in pelle, di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, verifica-

tisi nei locali dell'Impresa autorizzata ad esercitare l'attività di custodia, alla quale sono stati consegnati con regolare contratto.

Condizione necessaria per l'operatività della garanzia furto è che il medesimo sia stato commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura dei locali nei quali sono custoditi detti capi.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di L. 7.000.000 per singola pelliccia o capo in pelle.

B - Cassetta di sicurezza in banca

La garanzia è prestata, sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto, contro il furto di oggetti personali, preziosi e valori (escluso denaro) contenuti nella cassetta di sicurezza intesta-

ta all'Assicurato e/o al coniuge convivente, all'interno della camera corazzata o di sicurezza (caveau) di una Banca.

C - Furto commesso da domestici conviventi

La garanzia è prestata, in deroga a quanto previsto all'art. 2.3 lettera a) e sino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per il contenuto, contro il furto di capi di vestiario ed oggetti personali, preziosi e valori (escluso denaro) commesso da domestici conviventi nell'abitazione assicurata.

Condizione necessaria per l'operatività della garanzia è che l'Assicurato denunci all'Autorità Giudiziaria l'autore del furto.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10%.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE INCENDIO

3.1 Oggetto dell'assicurazione — Combinazioni di garanzie

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dagli eventi previsti dalla combinazione di garanzie prescelta e indicata sulla scheda di polizza con la lettera che la contraddistingue:

COMBINAZIONE A

- 1) **incendio;**
- 2) **esplosione e/o scoppio**, anche se verificatisi all'esterno del fabbricato, non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni agli apparecchi ed agli impianti nei quali detti eventi si siano verificati per usura o difetto di materiale;
- 3) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici che rientrano nel successivo punto 11;
- 4) **caduta di meteoriti, di aeromobili e veicoli spaziali**, loro parti e cose da essi trasportate;
- 5) **fumi, gas e vapori fuoriusciti** per guasto improvviso ed accidentale dagli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini oppure sviluppatasi da incendio (o esplosione o scoppio) che abbia colpito le cose assicurate o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- 6) **bang sonico** causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono;
- 7) **urto veicoli stradali** non appartenenti né in uso all'Assicurato od ai familiari.

La Società, in aumento all'indennizzo dovuto per le garanzie che precedono e fermo il limite di cui all'art. 5.9, rimborsa le spese necessarie per:

- 8) **la riparazione dei guasti** arrecati alle cose assicurate:
 - per ordine dell'Autorità,
 - dall'Assicurato direttamente o da altri per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'incendio;
- 9) **la demolizione, lo sgombero ed il trasporto** alla più vicina discarica dei residui del sinistro, fino al 10% dell'ammontare dell'indennizzo.

COMBINAZIONE B

In aggiunta a quanto previsto dalla Combinazione A:

10) eventi speciali:

a) **atmosferici** cioè uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non).

I danni di bagnatura che si verificassero all'interno del fabbricato sono compresi solo se causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.

Sono esclusi i danni:

- subiti da serramenti, vetrate, lucernari in genere, tende, verande, recinti, cancelli, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, baracche in legno o plastica, fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, nonché cose poste sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da gelo, carico di neve, valanghe, cedimento e franamenti del terreno, mareggiate, allagamenti, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico, accumulo esterno o insufficiente deflusso dell'acqua piovana anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 300.000;

b) **socio-politici** cioè commessi da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi anche con impiego di ordigni esplosivi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, nonché i vandalismi subiti dal fabbricato assicurato in occasione di furto o rapina.

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione, scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i locali per oltre 5 giorni consecutivi;
- verificatisi in corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto;
- imputabili a saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 300.000;

11) **fenomeni elettrici**, quali correnti, scariche

od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica):
— agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato;
— agli apparecchi elettrodomestici, audiovisivi ed elettrici in genere, ai personal computer e agli impianti di allarme esistenti nell'abitazione e/o nell'ufficio privato con essa comunicante.

Sono esclusi i danni:

- a lampade elettriche in genere, valvole termioniche, tubi elettronici, fusibili, trasformatori elettrici, generatori di corrente;
- dovuti ad inadeguata manutenzione, usura o manomissione.

Questa garanzia viene prestata:

- per il fabbricato, fino alla concorrenza del 3% della somma per esso assicurata;
 - per il contenuto, fino alla concorrenza del 10% della somma per esso assicurata;
- fino ad un massimo di L. 7.000.000 complessivamente per periodo di assicurazione.
In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 150.000;

12) spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici e di riscaldamento o condizionamento installati nel fabbricato o nell'edificio di cui fosse eventualmente porzione.

Sono esclusi i danni:

- da umidità e stitilicidio;
- da gelo, infiltrazione di acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni o condutture, traboccamenti e rigurgiti di fogna;
- derivati da rottura di tubazioni e condutture interrato.

Sono inoltre escluse le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 100.000.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 5% della somma assicurata per fabbricato e contenuto.

La Società in aumento all'indennizzo dovuto per le garanzie che precedono (escluso "spargimento di acqua") e fermo il limite di cui all'art. 5.9, rimborsa le spese per:

13) la rimozione, il deposito e il ricollocamento del contenuto a condizione che tali operazioni si rendano indispensabili per il ripristino dei locali dell'abitazione.

La garanzia è prestata sino a concorrenza di L. 5.000.000 e solo se è assicurato il contenuto;

14) inabitabilità dei locali dell'abitazione, per il tempo necessario al ripristino dei medesimi. Tale rimborso prevede le spese effettivamente sostenute con il massimo di L. 100.000 giornaliere e di L. 10.000.000 per periodo di assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicu-

rato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;

15) la sostituzione di fissi ed infissi del fabbricato rubati dai ladri, sino alla concorrenza di L. 500.000;

16) onorari di Periti che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto all'art. 5.4 nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La garanzia è prestata sino a concorrenza del 5% dell'indennizzo con il massimo di L. 2.000.000.

COMBINAZIONE C

In aggiunta a quanto previsto dalla Combinazione B

17) gelo. La Società, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "spargimento di acqua", indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche quando la rottura di condutture e tubazioni installate nel fabbricato è stata causata da gelo.

Sono esclusi i danni:

- da spargimento d'acqua proveniente da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrato;
- in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 300.000.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 5% della somma assicurata per fabbricato e contenuto;

18) spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni (operante se è assicurato il fabbricato). La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "spargimento di acqua" e in caso di sinistro indennizzabile a termini della medesima o della garanzia gelo, rimborsa le spese di demolizione e ripristino delle parti murarie e per la sostituzione delle tubazioni danneggiate, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 100.000.

In nessun caso la Società pagherà, per periodo di assicurazione, importo superiore al 3% (promille) della somma assicurata per il fabbricato (o del relativo valore di costruzione a nuovo se inferiore); se la somma assicurata è inferiore a L. 500.000.000 tale importo è fissato in L. 1.500.000;

19) grandine. (operante se è assicurato il fabbricato). La Società, ad integrazione di quanto previsto dalla garanzia "eventi atmosferici", indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate, lastre di cemento-amianto e lu-

cernari in genere.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 300.000.

In nessun caso la Società pagherà, per periodo di assicurazione, importo superiore al 5% della somma assicurata per il fabbricato;

20) sovraccarico di neve. La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia "eventi atmosferici" indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi i conseguenti danni da bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuto a seguito del crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal peso della neve.

Sono esclusi i danni:

- da valanghe o slavine;
- da gelo;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai lucernari, alle vetrate ed ai serramenti, alle antenne, ai pannelli solari nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che siano causati da crollo del tetto per sovraccarico di neve.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% con il minimo di L. 300.000.

In nessun caso la Società pagherà, per periodo di assicurazione, importo superiore al 35% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.

3.2 Cose portate in villeggiatura

Le garanzie della combinazione prescelta (escluso "spargimento d'acqua") sono valide anche per i capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, valori e denaro di proprietà dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, portati nei locali di villeggiatura (esclusi alberghi e simili) ubicati in Italia, purché il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi. Questa estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e fermi i limiti di indennizzo precisati all'art. 3.4.

In caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con una franchigia di L. 100.000.

3.3 Colpa grave

In deroga all'art. 1900 C.C., la Società risponde dei danni causati dagli eventi garantiti anche se sono determinati da colpa grave dell'Assicurato.

3.4 Limiti di indennizzo

La Società per i danni al contenuto, pagherà non più:

- a) del 25% della somma assicurata con il massimo di L. 15.000.000 per preziosi, raccolte e collezioni;
- b) di L. 1.000.000 per denaro e/o valori;
- c) di L. 20.000.000 per singolo quadro, tappeto, pelliccia, oggetto e/o servizio di argenteria;
- d) di L. 5.000.000 per documenti, registri, schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici qualora l'abitazione sia coesistente con lo studio privato;
- e) del 10% della somma assicurata con il massimo di L. 1.000.000 per: singolo ciclo e ciclomotore fino a 50 cc;
- f) del 10% della somma assicurata per: mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi sportivi, provviste e dotazioni comuni, il tutto custodito in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali dell'abitazione.

3.5 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe, atti di guerra, invasioni, occupazione militare, insurrezione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non aveva alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali sono prestate le garanzie;
- e) subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi garantiti in polizza;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito del fabbricato o che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto ai punti 13) e 14) dell'art. 3.1.

3.6 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'edificio del quale fanno parte i locali dell'abitazione assicurata deve:

- essere adibito ad abitazioni e/o uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani;
- avere almeno strutture portanti verticali pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili.

3.7 Anticipo indennizzi

In caso di sinistro l'Assicurato ha diritto di ottenere, in base alle risultanze acquisite, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che si presume dovrà essere liquidato in base alle condizioni di assicurazioni tutte.

L'obbligo della Società verrà in essere dopo trenta giorni dalla richiesta d'anticipo a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- l'indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno L. 50.000.000;
- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

GARANZIE OPZIONALI

3.8 Ricorso Terzi

(Operante solo se sono assicurati fabbricato e/o contenuto).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato sulla scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese — quale civilmente responsabile ai sensi di legge — per danni materiali e diretti alle cose di terzi (compresi i locatari), cagionati da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

La copertura, entro il massimale suddetto e fino alla concorrenza del 10% del medesimo, è estesa ai danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato nonché quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali dell'abitazione (e al relativo contenuto), presa in locazione per villeggiatura dall'Assicurato e/o dai suoi familiari con lui conviventi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assu-

mere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

3.9 Rischio locativo

(Operante se contrassegnato con "X" sulla scheda di polizza).

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti al fabbricato tenuto in locazione, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. (art. 5.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione).

CONDIZIONE SPECIALE

3.10 Dimora non abituale

Qualora il fabbricato indicato nella scheda di polizza risulti essere dimora non abituale dell'Assicurato le garanzie Incendio della combinazione prescelta sono ugualmente operanti ma, ferme le franchigie, i limiti di indennizzo previsti dall'art. 3.1 ai punti 11), 12) e 18) si intendono così modificati:

A) fenomeni elettrici:

la garanzia viene prestata:

- per il fabbricato, fino alla concorrenza del 3% della somma per esso assicurata;
- per il contenuto, fino alla concorrenza del 10% della somma per esso assicurata; fino ad un massimo di L. 1.500.000 complessivamente per periodo di assicurazione;

B) spargimento di acqua:

in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro importo superiore al 5% della somma assicurata per fabbricato e contenuto fino ad un massimo di L. 5.000.000 per periodo di assicurazione;

C) spese di ricerca e riparazione della rottura:

In nessun caso la Società pagherà importo superiore al 3‰ (pro-mille) della somma assicurata per fabbricato e contenuto fino ad un massimo di L. 1.000.000 per periodo di assicurazione.

Si intendono inoltre ridotti al 50% i limiti massimi di indennizzo previsti dall'art. 3.4.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA CRISTALLI

4.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, dei cristalli facenti parte del fabbricato e del contenuto relativi all'abitazione assicurata.

La garanzia è operante anche per la rottura:

- causata con colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge;
- verificatisi in occasione di dimostrazioni di folla, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- conseguenti a trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine;

e comprende le relative spese di posa in opera. La garanzia è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata con il massimo di L. 500.000 per singolo cristallo ed in caso di sinistro l'indennizzo sarà pagato con uno scoperto del 10% col minimo di L. 50.000.

4.2 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in occasione di:
 - atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, oc-

cupazioni o sgombero da qualunque Autorità ordinati;

- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo;
- a meno che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) derivanti da:
 - crollo di fabbricato o distacco di parti di esso;
 - restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediata vicinanze;
 - lavori sui cristalli o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
 - operazioni di trasloco, rimozione dei cristalli o degli infissi o dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o dei familiari con lui conviventi;
- d) alle cornici, intelaiature nonché ai cristalli aventi particolare valore artistico;
- e) di rigature, screpolature e scheggiature.

4.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia — salvo in caso di dolo — al diritto di surrogazione verso terzi previsto dall'art. 1916 C.C.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE FURTO- INCENDIO-CRISTALLI (La liquidazione dei sinistri)

5.1 Cose non appartenenti all'Assicurato o in comproprietà

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. In caso di sinistro, peraltro, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

5.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno, nonché conservare e custodire le cose rimaste, anche se danneggiate;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato senza avere, per tale titolo, diritto a indennità alcuna;
- se si tratta di reato, farne denuncia, entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziarie o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; negli altri casi fare denuncia alla sola Società entro tre giorni;
- presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia anche ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli tenendo a disposizione titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto; facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti stessi ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'Assicurato che dolosamente non adempie in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

5.3 Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso per il diritto all'indennizzo.

5.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti,
 - fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
- I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno dei essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

5.5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.2;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti in polizza;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 5.4 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

5.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

Fabbricato: si stima il costo necessario per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere calcolate a parte in quanto per esse non si applica il disposto dell'art. 1907 C.C.;

Contenuto: si stima il valore allo stato d'uso che le cose sottratte, distrutte o danneggiate avevano al momento del sinistro, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate, fermi i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.

Inoltre la Società indennizzerà:

- per le raccolte e le collezioni: solo il valore dei singoli pezzi sottratti, danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;
- per i documenti, i registri, le schede, i dischi ed i nastri per elaboratori elettronici: solo le spese di rifacimento;

per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento: solo le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini dei limiti di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Cristalli: si stima il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, comprese le spese di trasporto e di posa in opera e deducendo da tale costo il valore del recupero.

5.7 Assicurazione parziale del fabbricato (o del rischio locativo)

Se dalle stime fatte risulta che il valore di costruzione a nuovo del fabbricato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il detto valore di costruzione a nuovo (art. 1907 C.C.).

5.8 Altre assicurazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 1.2, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi — escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente — superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto al sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

5.9 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.10 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt. 2.3 lettera a), 3.5 lettera c) e 4.2 lettera c).

5.11 Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata per le garanzie Furto e Cristalli si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a

quello del danno indennizzabile a termine delle condizioni tutte di polizza.
Qualora a seguito del sinistro la Società decidesse di recedere dal contratto, il rateo di premio da rimborsare ai sensi dell'art. 1.7 sarà determinato tenendo conto delle sole somme assicurate rimaste in essere.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

6.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società, fino alla concorrenza dei massimali pattuiti, risponde delle somme che l'Assicurato o i familiari con lui conviventi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione ai rischi assicurati.
L'assicurazione, come sopra indicata, vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ed ai familiari conviventi da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere.
In funzione della scelta effettuata sulla scheda di polizza si intendono operanti le garanzie "Vita familiare" e "Proprietà del fabbricato" o, in alternativa, la sola garanzia "Proprietà del fabbricato" di seguito previste.

1 Vita familiare

La garanzia è prestata a favore dell'Assicurato e dei familiari con lui conviventi in relazione ai rischi attinenti la vita privata e di relazione.

In particolare sono compresi i danni derivanti da:

- a) conduzione dei locali adibiti a dimora abituale o ad abitazione per villeggiatura;
- b) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione dei locali della dimora abituale e/o dell'abitazione per villeggiatura;
- c) proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere, compresi i danni da spargimento di acqua a seguito di mancata chiusura dei rubinetti o guasti;
- d) caduta di antenne non centralizzate riceventi e/o trasmettenti per apparecchi televisivi e per radioamatori, installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri;
- e) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, sempreché risultino rispettate le leggi ed i regolamenti vigenti;
- f) proprietà ed uso di tende, roulotte, campers, autocaravan e relative attrezzature compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio purché i danni avvengano all'interno di aree private;
- g) proprietà ed uso di barche a remi ed a vela di lunghezza non superiore a 6,50 metri e senza motore ausiliario, tavole a vela, veicoli a braccia, velocipedi, giocattoli a motore comunque azionati;

- h) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato;
- i) proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa;
- l) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti, purché svolte a livello dilettantistico;
- m) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo purché dette attività non abbiano carattere professionale od organizzativo;
- n) da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato per la responsabilità civile a lui derivante:

- o) a norma degli artt. 2047 e 2048 C.C., per i danni arrecati a terzi dai figli minori od incapaci per legge, a seguito della messa in circolazione — ad insaputa dei genitori — di veicoli a motore o natanti.
Limitatamente ai veicoli e natanti di proprietà dell'Assicurato la presente garanzia opera unicamente in quanto detti mezzi risultino regolarmente assicurati per i rischi contemplati dall'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli;
- p) per i danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, con esclusione dei danni a detti veicoli;
- q) per i danni subiti da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere in occasione di lavoro o servizio, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 C. P., comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL ed ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 per rivalsa dell'INPS.

2 Proprietà del fabbricato

La garanzia è prestata in relazione al rischio della proprietà del fabbricato indicato nella scheda di polizza a condizione che il medesimo sia assicurato contro i rischi dell'incendio di cui all'art. 3.1 e comprende in particolare i danni derivanti da:

- a) spargimento di acqua in conseguenza di:
 - rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato;

- traboccamenti e rigurgiti di fogna, purché non dovuti a fenomeni atmosferici;
- b) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso;
- c) proprietà di antenne radiotelevisive centralizzate, di strade private ed aree scoperte in genere, adiacenti e pertinenti al fabbricato, anche se tenute a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale di alberi, di attrezzature per giochi e sportive escluse le piscine;
- d) esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione o, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato;
- e) interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità civile per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità civile per i danni dei quali egli debba rispondere per la sua quota della proprietà comune, con esclusione del maggior onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini e dei danni risarcibili in base ad altre garanzie previste dalla presente polizza.

6.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine con loro convivente;
- b) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasioni di lavoro o di servizio, salvo quanto espressamente precisato all'art. 6.1.1 lettera q).

6.3 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- a) dalla proprietà di beni immobili, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 6.1.2;
- b) dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque connesse con affari, locazioni o noleggi;
- c) dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso, anche per gioco o divertimento, di veicoli e natanti a motore ed aeromobili in genere salvo quanto espressamente previsto dall'art. 6.1.1 lettera o);
- d) a cose e ad animali in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- e) da furto e quelli a cose altrui a seguito di incendio, esplosione o scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'art. 6.1.1 lettera f);

- f) a persone o a cose da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- g) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- h) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive, di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, e di esplosivi;
- i) da inadempimenti di natura contrattuale;
- l) dall'esercizio dell'attività venatoria.

6.4 Valore del fabbricato — Assicurazione parziale

Il valore del fabbricato indicato sulla scheda di polizza deve corrispondere al costo per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato medesimo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma eccede il valore dichiarato sulla scheda di polizza, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

6.5 Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di indennizzo resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

6.6 Franchigie e limiti di indennizzo

La garanzia viene prestata:

- per i danni cagionati da animali o da spargimento d'acqua, con la franchigia di L. 150.000 per sinistro;
- per i danni da incendio, esplosione e scoppio di cui all'art. 6.1.1 lettera f), con il limite di L. 50.000.000 per periodo di assicurazione;
- per i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali artigianali, agricole o di servizi, con una franchigia di L. 2.000.000 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di L. 20.000.000 per periodo di assicurazione.

6.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

6.8 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha

avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

6.9 Gestione della vertenza del danno — Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del mas-

simale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in ragione del rispettivo interesse.

In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a semplice richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale diverse da quelle di cui ai precedenti commi.



7.1 Difesa dall'inflazione — Adeguamento automatico

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati). Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente. A parziale deroga degli altri artt. 5.7 e 6.4 si conviene che la regola proporzionale ivi prevista non trovi applicazione qualora il valore a nuovo del "fabbricato" non superi — al momento del sinistro — di oltre il 15% la correlativa somma assicurata. Se detto limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza. Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% ovvero dopo avvenuti i primi quattro adeguamenti, è in facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno tre mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti d'indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento mentre riprenderanno pieno vigore gli artt. 5.7 e 6.4.

7.2 Frazionamento del premio

Qualora sia stato pattuito il frazionamento del premio annuo, rimane fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di integrare il pagamento dell'intero premio annuo in caso di sinistro o qualora, per qualsiasi motivo, si addivenisse all'anticipata risoluzione della polizza.

7.3 Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società eventualmente indicate in apposita appendice. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per tramite della SARA assicurazioni, all'uopo designata quale Coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro il rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la delegataria può sostituire le quietanze, eventualmente mancanti, delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

DIREZIONE GENERALE
Rami Incendio/Furto

Roma, Novembre 1992
Via Po, 20

Circolare n. 21/92

- AGLI AUTOMOBILE CLUB
- AGLI AUTOMOBILE CLUB - AGENZIE GENERALI SARA
- AGLI AGENTI CAPO
- ALLA RETE ISPETTIVA TECNICO COMMERCIALE
- ALLA RETE LIQUIDAZIONE DANNI

Loro SEDI

Casamia - Nuova edizione

Casa Mia è il prodotto che assieme ad altri ha concorso in misura significativa, sin dal lancio nel 1988, allo sviluppo del portafoglio abitazioni.

Convinti dall'esame comparato dei dati statistici di riferimento che il notevole potenziale di sviluppo di detto settore sia rimasto praticamente intatto per la nostra Società, si è proceduto, con la collaborazione della Commissione tecnica del Gruppo Agenti, ad approntare una nuova edizione di Casamia migliorata sia nella veste grafica che nei contenuti in modo da garantire agli operatori la disponibilità di uno strumento aggiornato capace di competere con successo nei confronti degli analoghi prodotti presenti sul mercato, nonostante le preoccupazioni per la progressiva erosione dei risultati tecnici.

1.0 LA POLIZZA - Modd.32-33/CM

La nuova Casamia, come la precedente, è costituita dalla scheda di copertura (mod.32/CM) e dal fascicolo che raccoglie le "Norme che regolano il contratto" (mod.33/CM).

Quest'ultimo è stato realizzato nel formato UNI e con caratteri tipografici che, assieme al tessuto contrattuale, privilegiano la chiarezza. Esso va consegnato al Cliente soltanto ad avvenuta sottoscrizione della scheda di polizza ed è inopportuno utilizzarlo impropriamente a fini promozionali; all'uopo il Servizio Marketing pronterà come di consueto adeguati supporti pubblicitari.

I punti di forza che caratterizzavano la precedente edizione sono presenti anche nel nuovo prodotto, anzi completezza e flessibilità risultano notevolmente migliorate e lo rendono idoneo a soddisfare le esigenze assicurative di un segmento di clientela particolarmente ampio.



Le schede tecniche allegate guidano l'operatore alla conoscenza del prodotto in tutte le sue articolazioni ed alla compilazione della scheda di polizza; per facilitarne la consultazione esse sono precedute da una nota illustrativa delle principali differenze tra la vecchia e la nuova Casamia.

Resta fermo il divieto di emettere appendici di variazione delle condizioni contrattuali, salvo che per le ipotesi previste dal testo dell'appendice di emissione Agenziale mod.12/INC.

In caso si renda necessario apportare variazioni di somme assicurate, garanzie, scadenze o altro si dovrà procedere alla surroga della polizza.

Con effetto immediato la vecchia Casa Mia non dovrà più essere rilasciata ed i relativi stampati modd.32, 33. e 34/INC dovranno essere ritirati dagli Ispettori e distrutti, redigendo apposito verbale.

2.0 LA TARIFFA - Mod.34/CM

E' stata predisposta per una consultazione facile ed esauriente e consente la corretta tariffazione ed emissione dei contratti, dato che in essa sono riportate anche le norme operative (condizioni di assicurabilità, abbinamenti di garanzie, somme assicurabili).

Gli sconti commerciali sono consentiti unicamente tramite eliminazione o riduzione parziale degli accessori del premio. Il premio minimo è fissato in L.150.000, salvo che risulti prestata la sola garanzia di Responsabilità Civile.

Le Agenzie meccanizzate riceveranno quanto prima il dischetto di aggiornamento per l'emissione della nuova polizza.


3.0 IL TRATTAMENTO PROVVISORIO

Resta confermato il trattamento provvisorio previsto nell'allegato alla lettera di nomina per le polizze multigaranzie, nonché il riconoscimento della soprapprovvisone nella misura e secondo le modalità in vigore.

L'Ufficio Economato ha già provveduto ad inviare alle Agenzie una prima dotazione dei nuovi stampati; per ulteriori esigenze bisognerà fare richiesta al medesimo ufficio.

Con l'auspicio che l'intera rete di vendita sappia esprimere con Casamia un rinnovato impegno in un'azione sistematica di sviluppo e riforma del portafoglio abitazioni, si porgono i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



Allegati:

- Fac-simile scheda di polizza - mod.32/CM
- Tariffa ed istruzioni - mod.34/CM
- Schede tecniche

4

Principali differenze tra la vecchia e la nuova Casamia

Definizioni

Tutte le definizioni sono state riviste per meglio precisare il significato di alcuni termini usati in polizza e sono state raccolte nella parte iniziale del fascicolo contenente le norme che regolano l'assicurazione. Sono state introdotte a nuovo le definizioni di : scheda di polizza, franchigia, scoperto, limite di indennizzo, preziosi, valori, cristalli, scippo, scasso, incombustibilità, domestici.

Furto

a) Nuove garanzie di base:

- furto commesso con uso di chiave vere,
- furto e rapina verificatisi in occasione di sommosse popolari ecc.,
- furto con scasso di mezzi di protezione e chiusura insufficienti.

b) Nuove garanzie opzionali:

- furto e rapina di capi in pelle e pellicce dati in custodia,
- furto commesso da domestici conviventi.

c) Limiti di indennizzo modificati per:

- denaro; quadri, tappeti, pellicce, servizi di argenteria; cicli e ciclomotori; cose custodite in locali separati, danneggiamento ed atti vandalici.

d) Franchigie e scoperti modificati per:

- furto e rapina in locali di villeggiatura (eliminata franchigia);
- furto commesso con scasso di mezzi di chiusura conformi quando altri mezzi di chiusura risultano non conformi: scoperto ridotto dal 25% al 20% .

Incendio

a) Le garanzie sono state articolate in tre combinazioni: da copertura di base a copertura completa.

Tra le garanzie, sono state introdotte a nuovo e/o modificate nella:

- combinazione A : caduta di meteoriti,
- combinazione B : sostituzione di fissi ed infissi rubati, onorari dei periti,
- combinazione C : gelo, grandine, sovraccarico di neve.

b) Tra le garanzie opzionali e' previsto il Rischio Locativo.

c) Importante innovazione e' costituita dalla possibilità di:

- utilizzare il prodotto anche per la copertura Incendio della dimora saltuaria con scoperti, franchigie e limiti di indennizzo particolari,

- ottenere anticipi di indennizzi.
- d) Limiti di indennizzo modificati per: preziosi, raccolte e collezioni; denaro e valori; quadri, tappeti, pellicce e servizi di argenteria; cicli e ciclomotori; cose custodite in locali separati; fenomeni elettrici; spargimento di acqua; spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni.
- e) Franchigie e scoperti modificati per: eventi atmosferici, fenomeni elettrici, spargimento di acqua, spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni.

Cristalli

E' una garanzia prevista a nuovo.

Responsabilità Civile

La garanzia prevede la possibilità di scegliere tra una copertura completa ed una limitata alla sola proprietà del fabbricato.

- a) Tra le garanzie, sono state introdotte a nuovo e/o modificate: interruzione o sospensione di attività produttive, danni da incendio esplosione e scoppio di roulotte, tende, ecc., caduta di neve e ghiaccio, proprietà di giardini, ed attrezzature per giochi e sportive. Per i danni subiti da domestici e' stata recepita la nuova normativa ANIA e quindi la garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperite dall' INPS.
- b) E' stato escluso l'esercizio della caccia (e di conseguenza anche la proprietà ed uso di animali da caccia) in quanto la recente legge 157/1992 impone alle Compagnie particolari adempimenti che possono essere espletati solo con polizza ad hoc.
- c) Franchigia modificata per danni cagionati da animali o da spargimento d'acqua.

CHE COSA E'

- 1.1 E' una polizza che contiene un programma assicurativo per la tutela dell'abitazione (appartamento o villa) e del patrimonio dell'Assicurato contro:
 - furto e rapina
 - incendio ed altri eventi assimilati
 - cristalli
 - richieste di indennizzo per danni a terzi,
- 1.2 E' di emissione agenziale.
- 1.3 Può essere rilasciata per uno o più anni, con il massimo di 10 se indicizzata e di 5 se non indicizzata.

QUANDO PUO' ESSERE RILASCIATA**In generale :**

- 2.1 Qualora negli ultimi tre anni l'abitazione non sia stata interessata da sinistri dovuti ad eventi previsti dalle garanzie prestate.

In particolare :**2.2 INCENDIO**

Quando l' edificio nel quale si trova l'abitazione:

- .1 e' adibito ad abitazioni e/o uffici per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani;
- .2 ha almeno strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili.

2.3 FURTO

Quando l'abitazione :

- .1 corrisponde alla dimora abituale e residenza anagrafica dell' Assicurato;
- .2 ha i locali costruiti in muratura e dotati di mezzi di protezione e chiusura conformi a quelli previsti dall' articolo 2.6 C.G.A.;
- .3 non e' contigua a cantieri edili, impalcature e ponteggi od altre cose che possono aggravare il rischio.

COSA ASSICURA

- 3.1 **Con le garanzie Furto :**
 il contenuto dell'abitazione e dell'eventuale ufficio privato e/o studio professionale con questa comunicante: mobilio, anche d'antiquariato ed arredamento in genere, quadri, tappeti, pellicce, argenteria, gioielli, impianti d'allarme e quanto altro serve per uso domestico e personale, compresi apparecchi telefonici e fax propri e di terzi.
- 3.2 **Con le garanzie Incendio:**
- .1 Il fabbricato, per la Proprieta' o per il Rischio Locativo, sia esso dimora abituale che saltuaria (3.10);
 - .2 il contenuto dell'abitazione;
 - .3 il ricorso terzi e piu' precisamente il patrimonio familiare contro le richieste di terzi danneggiati in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito il fabbricato e/o il contenuto.
- 3.3 **Con la garanzia Cristalli:**
 le lastre di cristallo, specchio e vetro fissate al fabbricato o facenti parte del contenuto dell'abitazione.
- 3.4 **Con la garanzia Responsabilita' Civile:**
 Il patrimonio familiare contro le richieste di terzi danneggiati in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione alla "Vita familiare e alla Proprieta' del fabbricato" (garanzia completa) o alla sola "Proprieta' del fabbricato" (garanzia ridotta).

COME ASSICURA

- 4.1 il contenuto : A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, sia per il Furto che per l'Incendio. L'indennizzo quindi sarà corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo delle cose contenute nell'abitazione.
- 4.2 i cristalli : A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.
- 4.3 il fabbricato : PER L'INTERO VALORE DI COSTRUZIONE A NUOVO. In caso di sinistro causato da un evento previsto dalle garanzie Incendio sarà risarcito per intero il costo sostenuto per ripristinare le parti danneggiate del fabbricato, purchè la somma assicurata corrisponda a quella necessaria per

ricostruire nello stesso luogo il fabbricato, escluso il valore dell'area.

GARANZIE PRESTATE

FURTO

- 5.1 **Rischi compresi (2.1)** La Societa' indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato da:
- .1 **Furto**
 commesso nell'abitazione con una delle seguenti modalita':
 - scasso dei mezzi di protezione e di chiusura,
 - scalata o via diversa da quella ordinaria,
 - uso di chiavi false,
 - uso di chiavi vere sottratte o smarrite dall'Assicurato,
 - attraverso le finestre lasciate aperte dall'Assicurato, eludendo la sorveglianza delle persone presenti.
 - .2 **Rapina**
 avvenuta nell'abitazione anche se iniziata dall'esterno.
 - .3 **Furto e rapina**
 verificatisi nell'abitazione in occasione di tumulti popolari, scioperi, ecc.
 - .4 **Furto e rapina**
 di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, valori e denaro portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura in Italia, purchè verificatisi durante il periodo di permanenza del medesimo.
 - .5 **Danneggiamenti ed atti vandalici**
 causati dai ladri al contenuto ed ai locali dell'abitazione.
 La garanzia, a scelta dell'Assicurato, puo' essere estesa:
 - .6 alla rapina e scippo fuori dell'abitazione.
 - .7 Al furto e rapina di pellicce e capi in pelle dati in custodia a ditta autorizzata.
 - .8 Al furto del contenuto di cassette di sicurezza in banca.
 - .9 Al furto commesso da domestici conviventi.
- 5.2 **Rischi Esclusi (2.3)** Quelli normalmente esclusi dalle polizze Furto e precisamente quelli:
- agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave,
 - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato,
 - familiari dell'Assicurato o domestici,
 - verificatisi in occasione di incendio, esplosione e scoppio, contaminazione radioattiva, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni, guerre, ecc.

5.3 Limiti di Indennizzo (2.1 e 2.2)

In generale il danno viene indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata, salvo i limiti di seguito indicati per:

- .1 Preziosi, raccolte, collezioni e valori:
 40% della somma assicurata con il massimo :
 - se comunque custoditi di L.10.000.000
 - se custoditi in cassaforte di L.30.000.000
- .2 Denaro:
 10% della somma assicurata con il massimo di L. 1.000.000
- .3 Singolo quadro, tappeto, pelliccia, oggetto e/o servizio di argenteria L.20.000.000
- .4 Singolo ciclo e ciclomotore fino a 50 CC:
 10% della somma assicurata con il massimo di L. 1.000.000
- .5 Cose custodite in cantina, soffitta, box:
 10% della somma assicurata con il massimo per singolo oggetto di L. 1.000.000
- .6 Danneggiamenti ed atti vandalici cagionati ai locali:
 20% della somma assicurata con il massimo di L. 2.000.000
- .7 Cose portate nei locali di villeggiatura:
 10% della somma assicurata, fermi i limiti indicati ai punti che precedono.
- .8 Le garanzie opzionali (2.9)
 a) Furto e rapina di pellicce e capi in pelle dati in custodia:
 20% della somma assicurata con il massimo per singolo capo di L. 7.000.000
 b) Furto commesso da domestici conviventi:
 15% della somma assicurata.

5.4 Scoperti e Franchigie

	Scoperto
	%
.1 Rapina e scippo fuori dell'abitazione (2.1.6)	10
.2 Furto commesso da domestici (2.9 c)	10
.3 Furto con chiavi vere o false oppure attraverso finestre aperte con presenza di persone nell'abitazione (2.7 a)	20
.4 Furto con scasso di mezzi di chiusura conformi a quelli di polizza in presenza di altri mezzi non conformi (2.7 b)	20
.5 Furto con scasso di mezzi di chiusura non conformi (2.7 c)	40

INCENDIO

6.1 Rischi compresi (3.1)

La Società' indennizza i danni materiali e diretti causati da:

.1 Combinazione "A"

- Incendio
- Esplosione e/o scoppio
- Fulmine
- Caduta di meteoriti, aereomobili, veicoli spaziali
- Fumi, gas e vapori
- Bang sonico
- Urto di veicoli stradali.

In aumento all'indennizzo dovuto per quanto sopra la Società' rimborsa le spese necessarie per :

- Riparare i guasti cagionati allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'incendio
- Demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro.

.2 Combinazione "B"

Oltre alle garanzie previste dalla combinazione "A", anche:

- Eventi Speciali: atmosferici (uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria) e socio-politici (scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio)
- Fenomeni elettrici:

a) agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato

b) agli elettrodomestici, agli apparecchi audiovisivi, ai personal computers, agli impianti d'allarme purchè risultino assicurate le correlative voci fabbricato e contenuto

- Spargimento d'acqua, a seguito di rottura accidentale delle tubazioni degli impianti tecnici del fabbricato.

In aumento all'indennizzo dovuto per le garanzie tutte che precedono escluso "Spargimento d'acqua" la Società' rimborsa le spese sostenute per:

- Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, reso necessario per il ripristino dei locali
- Inabitabilità del locali, durante il periodo di ripristino dei medesimi
- Sostituzione di fissi ed infissi rubati
- Onorari dei periti, scelti dall'Assicurato per la valutazione del danno.

.3 Combinazione "C"

Oltre alle garanzie previste dalle combinazioni "A" e "B", anche:

- Gelo
che abbia causato la rottura delle tubazioni
- Spese di ricerca e riparazione
della rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua
- Grandine,
che abbia causato rottura di vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto
- Sovraccarico di neve
sul tetto, compresi i danni da bagnamento se verificatisi a seguito di crollo.

Le garanzie della combinazione prescelta sono valide anche per le cose portate in villeggiatura (3.2) in Italia, purchè il sinistro si sia verificato durante il periodo di permanenza in luogo dell'Assicurato.

E' prevista inoltre la possibilità di tutelarsi contro:

.4 Ricorso terzi (3.8)

per i danni cagionati da sinistro risarcibile di incendio, esplosione e scoppio, che abbia colpito le cose assicurate.

Sono compresi i danni:

- derivanti da interruzione o sospensione di attività
- causati da incendio, esplosione e scoppio ai locali dell'eventuale abitazione presa in affitto dall'Assicurato per villeggiatura e al relativo contenuto.

.5 Rischio locativo(3.9).

quando il fabbricato non e' di proprietà.

In caso di sinistro indennizzabile per un importo presumibilmente non inferiore a L.50 milioni, l'Assicurato può chiedere il pagamento di un acconto pari al 50% (3.7).

6.2 Rischi esclusi (3.5)

Valgono le normali esclusioni dalla polizza Incendio e precisamente sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di terremoti,eruzioni vulcaniche, alluvioni, atti di guerra, incidenti atomici
- causati con dolo dell'Assicurato o dei suoi familiari
- di smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi assicurati
- subiti da alimenti in refrigerazione
- danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancata locazione, ecc.)

6.3 Limiti di Indennizzo (3.1, 3.2 e 3.4)

In generale il danno viene indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata, salvi i limiti di seguito indicati per:

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| .1 preziosi, raccolte e collezioni | : 25% della somma assicurata con il massimo di | L.15.000.000
L. 1.000.000 |
| .2 denaro e/o valori | | |
| .3 singolo quadro,tappeto pelliccia,oggetto e/o servizio di argenteria: | | L.20.000.000 |
| .4 documenti, registri, schede, dischi e nastri dello studio privato coesistente con l'abitazione | : | L. 5.000.000 |
| .5 singolo ciclo e ciclomotore fino a 50 cc: | 10% della somma assicurata con il massimo di | L. 1.000.000 |
| .6 cose custodite in cantina,soffitta,box | : 10% della somma assicurata | |
| .7 fenomeni elettrici per il fabbricato per il contenuto | : 3% della somma assicurata
: 10% della somma assicurata col massimo per anno assicurativo di | L. 7.000.000 |
| .8 spargimento di acqua | : 5% della somma assicurata | |
| .9 rimozione,deposito e ricollocamento del contenuto | : | L. 5.000.000 |
| .10 inabitabilità dei locali | : L.100.000 al giorno con il massimo per anno assicurativo di | L.10.000.000 |
| .11 furto di fissi ed infissi | : | L. 500.000 |
| .12 onorari dei periti | : 5% dell' indennizzo con il massimo di | L. 2.000.000 |
| .13 spese di demolizione e sgombero dei residui: | 10% dell'indennizzo | |
| .14 gelo | : 5% della somma assicurata | |
| .15 spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni | : 3%. (pro-mille) della somma assicurata. Se questa e' inferiore a L.500 milioni il limite e' di | L. 1.500.000 |

- .16 grandine : 5% della somma assicurata per anno assicurativo
 .17 sovraccarico di neve : 35% della somma assicurata per anno assicurativo
 .18 cose portate nei locali di villeggiatura : 10% della somma assicurata per il contenuto fermi i limiti indicati ai punti che precedono

Per la dimora non abituale (3.10) alcuni dei limiti di indennizzo sopraindicati sono più ridotti, in particolare quelli relativi alle garanzie:

- fenomeni elettrici : L. 1.500.000
 - spargimento di acqua : L. 5.000.000
 - spese di ricerca e riparazione rottura : L. 1.000.000

Si intendono inoltre ridotti del 50% i limiti di indennizzo previsti dall'art.3.4

6.4 Scoperti e Franchigie (3.1 e 3.2)
 (Riduzione dell'indennizzo per)

	Scoperto %	Franchigia
.1 eventi speciali (atmosferici e socio-politici) :		L. 300.000
.2 fenomeni elettrici :	10	L. 150.000
.3 spargimento di acqua :	10	L. 100.000
.4 gelo :	10	L. 300.000
.5 spese di ricerca e riparazione rottura tubazioni :		L. 100.000
.6 grandine :		L. 300.000
.7 sovraccarico di neve :	10	L. 300.000
.8 cose portate in villeggiatura :		L. 100.000

CRISTALLI

7.1 Rischi compresi (4.1)

La Società indennizza i danni materiali e diretti di rottura, per causa accidentale o fatto di terzi, delle lastre di cristallo di pertinenza dell'abitazione. Sono comprese anche le rotture:

- .1 causate con colpa grave dell'Assicurato o dei familiari conviventi;

- .2 verificatesi in occasione di scioperi, sommosse e tumulti, eventi atmosferici; e le relative spese di posa in opera.

7.2 Rischi esclusi (4.2)

Sono esclusi i danni:

- .1 avvenuti in occasione di : guerre, insurrezioni, occupazioni e sgombero ordinati dall'Autorità; terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e gelo;
 .2 derivanti da crollo, restauro dei locali, lavori edili o stradali, lavori sui cristalli o sui relativi supporti, operazioni di trasloco,
 .3 alle cornici, telai e ai cristalli di particolare valore artistico,
 .4 di rigature, screpolature e scheggiature.

7.3 Limite di indennizzo, scoperto e franchigia (4.1)

In caso di sinistro, nel limite della somma assicurata, il massimo esborso della Società per singola lastra di cristallo non può superare L.500.000.

Inoltre si applica uno scoperto del 10% col minimo di L.50.000.

RESPONSABILITA' CIVILE

8.1 Rischi compresi (6.1)

In funzione della forma di garanzia prescelta (completa o ridotta) e nei limiti del massimale di L.500 milioni unico, la Società risponde dei danni cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali, dovuti a colpa dell'Assicurato nonché a dolo o colpa grave di persone delle quali il medesimo deve rispondere, verificatesi in relazione a:

.1 Vita familiare

Questa garanzia comprende in particolare i rischi:

a) connessi alla casa e alla famiglia, come:

- conduzione dei locali dell'abitazione principale e di villeggiatura, compresa la caduta di antenne non centralizzate
- esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e committenza di lavori di straordinaria manutenzione
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi i danni da spargimento di acqua conseguente a rottura dei medesimi
- somministrazione di cibi e bevande
- proprietà ed uso di animali da sella, da cortile e da casa

- interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
 - danni (morte o lesioni gravi) subiti da domestici iscritti all'INAIL.
- b) connessi allo sport ed al tempo libero, come:
- proprietà ed uso di tende, roulotte, campers e relative attrezzature, compresi i danni da incendio, esplosione e scoppio se verificatisi in aree private
 - proprietà ed uso di armi, nel rispetto delle leggi vigenti
 - proprietà ed uso di barche a vela e a remi, biciclette
 - esercizio dilettantistico delle attività sportive di pratica comune, compreso l' aereo-navi-automodellismo.
- c) connessi alla circolazione di veicoli a motore e natanti, come:
- messa in circolazione da parte di minorenni, ad insaputa dei genitori, di veicoli a motore e di natanti
 - in qualità di trasportato su veicoli e natanti di proprietà altrui, esclusi i danni a detti veicoli.

.2 Proprietà del fabbricato

Questa garanzia opera se il fabbricato (proprietà) è assicurato contro l'incendio e comprende in particolare i danni derivanti da:

- a) spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, tubazioni, impianti idrici ed igienico sanitari, di riscaldamento e condizionamento, compresi traboccamenti e rigurgiti di fogna, se non dovuti ad eventi atmosferici
- b) caduta di neve e ghiaccio
- c) proprietà di strade private e di aree scoperte pertinenti al fabbricato, ancorchè tenute a giardino, inclusi i danni da caduta accidentale di alberi; di attrezzature per giochi e sportive (escluse piscine)
- d) interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

8.2 Franchigie e limiti di indennizzo (6.6)

	Franchigia	Limite per anno assicurativo
Per i danni cagionati da:		
- animali o spargimento d'acqua	L. 150.000	==
- incendio, esplosione e scoppio di tende, roulotte, ecc	==	L.50.000.000
- interruzione, sospensione di attività industriali, ecc	L.2.000.000	L.20.000.000

QUANTO ASSICURA (competenze agenziali)

9.1 Furto

somme massime assicurabili
(in milioni di Lire)

classe territoriale	I e II	III	IV
contenuto			
- dell'appartamento	50	70(*)	100(*)
- del villino	25	35	35
rapina e scippo fuori dell'abitazione fino al 30% della somma assicurata per il contenuto con il limite di	5	10	10

(*) Per i piani terra, seminterrato, rialzato ed ultimo piano la somma massima assicurabile è di L.50 milioni.

Somma minima assicurabile: L.5 milioni.

9.2 Incendio e Cristalli

somme assicurabili
(in milioni di Lire)

	MASSIME	MINIME
1-Fabbricato	800	100
2-Contenuto	200	25
3-Ricorso terzi	300	==
Cristalli	5	1

9.3 Responsabilità Civile massimali assicurati

L.500.000.000 per sinistro
L.500.000.000 per persona
L.500.000.000 per animali o cose

CASAMIA - COME SI COMPILA

 <p>ASSICURAZIONE DELL'ABITAZIONE E DEL PATRIMONIO</p> <p>RAMO: 70 X NUMERO POLIZZA</p> <p>Mod. 32 CM - Ed. 11/92</p>	Agenzia (1)	Sub Agenzia (2)	AG/SUB AG (3)	PROD (4)																																													
	CONTRAENTE/ASSICURATO		codice fiscale RSSMRA43P22H501W (5)																																														
	cognome ROSSI (6)																																																
	nome MARCO (7)	anno di nascita 1943 (8)																																															
	via DI SOPRA, 7 (9)																																																
	comune VARESE (10)																																																
	cap 21100 (11)	provincia VA (12)																																															
	frazione (13)																																																
	professione IMPIEGATO (14)																																																
			<table border="1"> <tr> <td>operario</td> <td>impiegato</td> <td>artigiano</td> <td>agricoltore</td> <td>commerciante</td> <td>artigiano</td> <td>industriale</td> <td>prof. legale</td> <td>prof. commerciale</td> <td>prof. sanitario</td> <td>prof. edile</td> <td>Casalinga</td> <td>Artigianato</td> <td>altre attività</td> <td>libero</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>			operario	impiegato	artigiano	agricoltore	commerciante	artigiano	industriale	prof. legale	prof. commerciale	prof. sanitario	prof. edile	Casalinga	Artigianato	altre attività	libero	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	X													
operario	impiegato	artigiano	agricoltore	commerciante	artigiano	industriale	prof. legale	prof. commerciale	prof. sanitario	prof. edile	Casalinga	Artigianato	altre attività	libero																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																																			
X																																																	

DATI DELL'AGENZIA

- 1) Denominazione dell'Agenzia
- 2) Denominazione della Sub-Agenzia
- 3) Codice CED dell'Agenzia/Sub-Agenzia
- 4) Ove previsto, codice del produttore

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

- 5) Codice fiscale, obbligatorio.
- 6) Cognome (per le donne coniugate il cognome da nubile).
- 7) Nome di battesimo.
La cointestazione è ammessa solo nel caso in cui gli Assicurati appartengono allo stesso nucleo familiare anagrafico.
- 8) L'anno di nascita.
- 9) Via/piazza e numero civico dell'abitazione.
- 10) Comune di residenza.
- 11) C.A.P., obbligatorio.
- 12) Sigla della Provincia da indicare anche quando il Comune è capoluogo di Provincia.
- 13) Eventuale frazione o località del Comune.
- 14) Professione: utilizzare la terminologia riportata nel prospetto sul quale andrà contrassegnato con "X" il numero corrispondente.

COSA E DOVE ASSICURIAMO

COSA E DOVE ASSICURIAMO			
L'ABITAZIONE -dimora abituale- dell'Assicurato:		X (1) non isolata - APPARTAMENTO: (1) isolata - VILLINO	
UBICAZIONE: (2)	CAP: 21100	COMUNE: VARESE	VIA/FRAZIONE: VIA DI SOPRA
			N° CIVICO: 7
			PIANO: 02

1) Contrassegnare con "X" la casella corrispondente al tipo di abitazione da assicurare.

2) Ubicazione dell'abitazione: deve essere indicata anche quando corrisponde a quella già riportata nei dati anagrafici dell'Assicurato.

E' **obbligatorio** precisare il piano ove è ubicato l'appartamento assicurato e all'uopo si indicherà con:

- "PT" : piano terra o seminterrato;
- "PR" : piano rialzato, collocato poco più in alto rispetto al suolo, a superfici acquee o a ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità;
- "AT" : ultimo piano;
- altri piani intermedi devono essere indicati con il relativo numero scritto con due cifre - es. primo piano: "01"; secondo piano "02", ecc.

Agenzie meccanizzate

Il programma consente l'acquisizione dei dati relativi alle garanzie prestate solo dopo aver recepito questo dato, indispensabile per il Furto onde effettuare il riscontro dell'eventuale sconto tecnico e della somma massima assicurabile.

Agenzie non meccanizzate

L'omessa indicazione del piano può comportare per l'assicurazione Furto la richiesta all'Agenzia di verifiche tariffarie ed eventuali rettifiche di premio.

QUANTO ASSICURIAMO**Per tutte le garanzie**

- 1) Trascrivere, in corrispondenza delle garanzie prescelte, le somme da assicurare per le singole partite (arrotondate al milione di Lire) e/o i massimali di Responsabilità Civile (L.500 milioni).
- 2) I premi da riportare sono quelli netti quali risultano dall'applicazione della tariffa.

In particolare

Garanzie Furto

QUANTO ASSICURIAMO		SOMME ASSICURATE (1)	FORMA DI COPERTURA	PREMI NETTI ANNUI (2)
FURTO	Contenuto	L. 30.000.000	PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	L. 495.000
	Rapina e Scippo fuori dell'abitazione	L. 3.000.000		L. 54.000
Garanzie opzionali A B C (3)				

- 3) Trascrivere la o le lettere dell'alfabeto corrispondenti alle Garanzie Opzionali prescelte.

Garanzie Furto - Avvertenze

- a) Per l'assicurazione di rischi ubicati nei Comuni e nelle Provincie di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia resta confermato quanto indicato nella lettera circolare n. 8009/P/ce del maggio '91; in particolare, fermi restando i limiti assuntivi in essa previsti, e' richiesto l'intervento ed il benessere dell'Ispettore ove l'abitazione da assicurare si trovi in villini oppure in appartamenti siti ai piani terra, seminterrato, rialzato ed ultimo.
- b) La somma assicurata per il Contenuto non può essere inferiore a L.5.000.000.

Nel caso si debba assicurare somma inferiore a detto minimo:

Agenzie meccanizzate:

Il programma permette di trascrivere sulla scheda di polizza la somma richiesta dall'Assicurato senza necessità di forzatura; calcolerà però il premio netto con riferimento alla somma minima assicurabile, senza possibilità di modifica.

Agenzie non meccanizzate:

L'operatore eseguirà, manualmente, la medesima procedura descritta al paragrafo precedente con l'avvertenza che eventuali discostamenti non saranno tollerati.

- c) La garanzia rapina e scippo fuori dell'abitazione può essere prestata soltanto congiuntamente all'assicurazione del Contenuto; la relativa somma non può essere superiore al 30% di quella assicurata per il Contenuto stesso col massimo di L.5/10 milioni e pertanto:

Agenzie meccanizzate:

Il programma effettua il controllo e non accetta somme corrispondenti a percentuali superiori.

Agenzie non meccanizzate:

L'operatore controllerà che la somma da assicurare non ecceda detta percentuale con l'avvertenza che eventuali discostamenti non saranno tollerati.

- d) Nessuna somma deve essere trascritta a fianco delle Garanzie Opzionali la cui portata (oggetto della copertura, somma assicurata ed eventuali scoperti) è precisata nei corrispondenti articoli delle C.G.A.

I relativi premi, quali risultano dall'applicazione della tariffa, devono essere sommati al premio netto del Contenuto.

Agenzie meccanizzate

Il programma memorizza le garanzie opzionali prescelte ed effettua il calcolo come descritto al precedente punto 3).

Agenzie non meccanizzate

Si raccomanda all'operatore di trascrivere le lettere dell'alfabeto corrispondenti alle garanzie prescelte, diversamente esse non saranno operanti anche nel caso risultino sommati premi aggiuntivi a quello del Contenuto.

Garanzie Furto**Calcolo dei premi netti Furto**

Dall'esempio riportato sulla scheda di polizza sopra riprodotta:

- Appartamento ubicato in Varese: terza classe territoriale,
- piano secondo di un fabbricato di sei piani.

Garanzie richieste dal signor Rossi:

- Contenuto per la somma di L.30.000.000,
- Rapina e scippo per la somma di L.3.000.000,
- Garanzie opzionali A,B e C.

I premi netti relativi a quanto sopra esposto saranno così calcolati:

Contenuto: somma assicurata L.30.000.000.

- Premio netto per milione di somma assicurata L.14.000
- Premio netto Contenuto = L.420.000 (30 X L.14.000).

Rapina e scippo fuori dell'abitazione: somma assicurata L.3.000.000.

- Premio netto di L.18.000 per ogni milione di somma assicurata
- Premio netto = L. 54.000 (3 X L.18.000).

Garanzie Opzionali:

- A) Furto e Rapina di capi in pelle e pellicce,
 - Premio netto da calcolarsi sul 20% della somma assicurata per il contenuto quindi:
 - Il 20% di L.30.000.000 = L.6.000.000
 - Premio Netto = L.42.000 (6 X L.7.000)
- B) Cassette di sicurezza in banca,
 - Premio netto di L.2.000 per ogni milione di somma assicurata per il Contenuto:
 - Premio Netto = L.60.000 (30 X L.2.000)
- C) Furto commesso da domestici conviventi,
 - Premio netto da calcolarsi sul 15% della somma assicurata per il Contenuto:
 - Il 15% di L.30.000.000 = L.4.500.000
 - Premio Netto = L.36.000 (4,5 X L.8.000)
- Premi netti (riepilogo) :**
 - Contenuto (30 X L.4.000) L. 420.000 +
 - Sconto per piano intermedio L. 63.000 -
 - Garanzie Opzionali A)+B)+C) L. 138.000 +

 Premio netto Contenuto (da riportare sulla scheda) L. 495.000
 - Rapina e Scippo (3 X 18.000) L. 54.000

Garanzie Incendio e Cristalli

INCENDIO	Combinazione prescelta	C (1)			
	Fabbricato: Proprietà	X (2)	Rischio locativo (2)	L. 300.000.000	VALORE A NUOVO L. 210.000
	Contenuto	L. 60.000.000			L. 105.000
	Ricorso terzi	L. 300.000.000			L. 41.000
					PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L. 150.000
CRISTALLI		L. 3.000.000			PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L. 150.000

- 1) Trascrivere la lettera dell'alfabeto corrispondente alla combinazione prescelta.
 2) Indicare se per il fabbricato assicurato si intende assicurare il rischio della proprietà o della locazione, contrassegnando con "X" la casella corrispondente.

Garanzie Incendio e Cristalli - Avvertenze

Il calcolo del premio relativo alle garanzie Incendio e Cristalli e' semplice; basta seguire nell'ordine le istruzioni di cui al precedente punto 1) e 2).

Dopo aver trascritto i dati richiesti non si dovrà far altro che applicare i premi corrispondenti, come dall'esempio riportato sulla scheda di polizza qui riprodotta.

Agenzie meccanizzate

- a) Il programma consente l'acquisizione dei dati richiesti per la Garanzia solo dopo la digitazione della lettera corrispondente alla Combinazione prescelta.
 b) Il programma inoltre permette di trascrivere sulla scheda di polizza le somme richieste dall'Assicurato, anche se inferiori al minimo; calcolerà però il premio netto con riferimento alle somme minime assicurabili, indicate in tariffa, senza possibilità di modifica.

Agenzie non meccanizzate

- a) In caso di omessa indicazione della Combinazione prescelta si intenderanno operanti le garanzie della Combinazione "A", che verranno rese valide a mezzo appendice emessa dal Ramo.
 b) L'operatore eseguirà, manualmente, la medesima procedura descritta alla lettera b) del paragrafo precedente con l'avvertenza che eventuali discostamenti non saranno tollerati.

Non e' consentito assicurare per "Fabbricato" e "Contenuto" combinazioni diverse di garanzie .

Garanzia Responsabilità Civile

RESPONSABILITÀ CIVILE	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. 90.000
	per sinistro	per persona	per animali o cose	
	Vita familiare e proprietà del fabbricato X (1) Proprietà del Fabbricato (1)			
Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie come da Condizioni Generali di Assicurazione				

- 1) Contrassegnare con "X" la garanzia prescelta.

Garanzia Responsabilità Civile - Avvertenze

La garanzia prevede soltanto due forme di copertura:

- la prima, completa, per l'assicurazione dei rischi connessi alla "Vita familiare ed alla Proprietà del Fabbricato", il cui premio è stabilito in misura fissa;
- la seconda, ridotta, per l'assicurazione dei soli rischi derivanti dalla "Proprietà del fabbricato" il cui premio va calcolato in base al premio netto previsto in tariffa per milione di somma assicurata per il fabbricato (proprietà), con la garanzia Incendio. Ne deriva

che questa forma può essere prestata solo congiuntamente alla garanzia Incendio.

Non e' consentito assicurare la sola garanzia "Vita familiare" riducendo il premio netto indicato in tariffa.

Agenzie meccanizzate

Il programma prevede la semplice apposizione del segno "X" in corrispondenza della forma prescelta dall'Assicurato; il resto avviene automaticamente essendo consentito assicurare una sola combinazione di massimali.

Agenzie non meccanizzate

L'operatore eseguirà il calcolo del premio netto come da tariffa.

PREMIO DA PAGARE

PREMIO DA PAGARE		in scadenza il		1/12 (2)		di ogni anno	
in rate	ANNUALI (1)						
PRIMA RATA:	premio netto (*) L.	1.144.500	accessori L.	115.213	imposte L.	280.287	Totale L. 1.540.000 (3)
RATE SUCCESSIVE:	premio netto L.	1.144.500	accessori L.	115.213	imposte L.	280.287	Totale L. 1.540.000 (3)
DURATA DEL CONTRATTO							
dalle ore 24 del	01.12.1992 (4)	alle ore 24 del	01.12.2002 (4)	prima quietanza dal	01.12.1993 (5)		
per la durata di	10 anni =	mesi		giorni	=		
POLIZZA SOSTITUITA	n. =	(6)	con scadenza rata il	=	(7); (*)	rimborsate per sostituzione L.	= (8)
INDICE I.S.T.A.T.	112,8 (9)	indicizzazione esclusa	<input type="checkbox"/>	(10)	COASSICURAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> (11)

- 1) Indicare il tipo di rateazione prescelta (annuale/semestrale).
- 2) Giorno e mese di scadenza delle rate.
- 3) Trascrivere la somma dei premi netti delle singole garanzie prestate. A detta somma saranno aggiunti gli accessori (10%) e l'imposta di assicurazione (22,25%); per l'arrotondamento si richiamano le istruzioni riportate nella tariffa mod.34/CM. La rata successiva deve essere trascritta anche quando corrisponde alla rata alla firma.
- 4) Decorrenza e scadenza del contratto.
- 5) Scadenza della rata successiva alla prima (giorno,mese,anno).
- 6) Numero della o delle polizze sostituite.
- 7) Relativa scadenza.
- 8) Importo dell'abbuono alla firma per sostituzione.
- 9) Indice ISTAT in vigore.
- 10) Contrassegnare con il segno "X" in caso di non indicizzazione.
- 11) Contrassegnare con il segno "X" in caso di coassicurazione.

COMPILATA LA SCHEDA DI POLIZZA IN OGNI SUA PARTE, PROCEDERE AL PERFEZIONAMENTO CON LA RACCOLTA DELLE FIRME DEL CONTRAENTE E CON IL QUIETANZAMENTO.

PER EVENTUALI QUIETANZE RELATIVE A POLIZZE SOSTITUITE VALE QUANTO PREVISTO DALLA CIRCOLARE 13/91.

IL SIMPLO DI POLIZZA DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATO, IN ORIGINALE, AL DIARIO CASSA DEL GIORNO DI REGISTRAZIONE. AL RAMO, IN CASO DI NECESSITA', DOVRANNO ESSERE TRASMESSE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI.